

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE D'ISTITUTO

Sono riportati di seguito i riferimenti giuridici relativi alle assemblee studentesche d'istituto:

- Ⓢ Decreto del Presidente della Repubblica 249/1998 modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 235/2007;
- Ⓢ Decreto Legislativo 297/1994 (in particolare artt. 12, 13, 14);
- Ⓢ Ordinanza Ministeriale 215/1991;
- Ⓢ Circolare Ministeriale 312/1979

Articolo 1 – PRINCIPI GENERALI

L'assemblea è un diritto degli studenti.

L'assemblea d'istituto costituisce occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

L'assemblea studentesca è composta da tutti gli studenti iscritti all'istituto.

Articolo 2 – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Possono aver luogo due assemblee d'istituto al mese, una durante le ore di lezione di una giornata, l'altra fuori dall'orario delle lezioni. Si specifica che **non può essere tenuta durante le ore di lezione più di un'assemblea di istituto al mese**, con l'implicita impossibilità di tenere più assemblee mensili, anche se di durata - ciascuna - inferiore alle ore di lezione della giornata: non è cioè consentito frazionare il numero delle assemblee di istituto fino al raggiungimento delle complessive ore di una giornata di lezione.

Nel mese conclusivo di lezioni dell'anno scolastico (cioè negli ultimi 30 giorni) non può tenersi alcuna assemblea d'istituto.

Le assemblee d'istituto possono articolarsi in assemblee per classi parallele qualora gli spazi a disposizione siano troppo ristretti per poter ospitare l'intero corpo studentesco, qualora gli studenti organizzatori così decidano o qualora vi siano altre motivate ragioni, anche fatte pervenire dalla Dirigenza. In questo caso gli studenti organizzatori specificheranno, al momento di presentazione della richiesta, l'adozione di tale modalità e si preoccuperanno della predisposizione delle turnazioni delle classi.

Articolo 3 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STUDENTESCA D'ISTITUTO

Il D.lgs. 297/1994 delinea due modalità per la convocazione di un'assemblea studentesca d'istituto:

1. Richiesta firmata da parte della maggioranza del Comitato Studentesco, ove costituito;
2. Richiesta firmata da parte del 10 per cento degli studenti iscritti alla scuola.

L'ordine del giorno, la data e il verbale della precedente seduta dell'Assemblea devono essere presentati al Dirigente Scolastico contestualmente alla presentazione della richiesta di riunione.

La convocazione dev'essere predisposta con almeno 10 giorni lavorativi d'anticipo rispetto alla data della sua effettuazione, per evidenti ragioni organizzative sia della scuola sia degli studenti.

Articolo 4 – PARTECIPAZIONE DI ESPERTI ESTERNI

Nel corso dell'anno scolastico potranno svolgersi, in un numero non superiore a quattro, assemblee cui partecipino esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici.

I nominativi, i curricula, i recapiti e i motivi alla base della scelta degli esperti devono essere comunicati al Dirigente Scolastico insieme alla richiesta dell'assemblea stessa, così da consentire al Consiglio di Istituto, di autorizzarne o negarne la partecipazione. Il Consiglio di Istituto potrà negare l'autorizzazione soltanto con deliberazione motivata, essendo ovvio che i promotori dell'assemblea debbono conoscere le motivazioni del diniego (cfr. C.M. 312/1979).

Articolo 5 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

I lavori dell'assemblea saranno coordinati dagli studenti che ne hanno formulato la richiesta, tra cui verranno designati il Presidente dell'assemblea, che curerà l'espletamento dell'ordine del giorno e modererà il dibattito, e il Segretario che verbalizzerà i lavori dell'assemblea. Contestualmente potranno essere previsti due studenti che fungeranno da vice nei confronti del Presidente e del Segretario, qualora costoro siano impossibilitati a svolgere le loro funzioni.

Nella remota possibilità in cui all'assemblea non sia presente alcun organizzatore, gli studenti presenti potranno eleggere un Presidente che si occuperà di attenere tutte le funzioni attribuitegli dal presente regolamento, compresa la nomina di un Segretario verbalizzante. Manifestandosi questo caso durante un'assemblea d'istituto per classi parallele, ogni turnazione potrà avere il proprio Presidente che terminerà le sue funzioni alla conclusione del turno cui partecipa la sua classe.

Il Presidente ha inoltre facoltà di sciogliere l'assemblea nel caso in cui venga constatata l'impossibilità di un ordinato svolgimento dei lavori o sia stata esaurita anticipatamente la trattazione dell'ordine del giorno e non vi siano altri argomenti da discutere (in questo caso da aggiungere all'ordine del giorno sotto la voce "Varie ed eventuali").

Il Presidente è responsabile del rispetto dell'orario d'inizio e dell'orario di fine dell'assemblea. Quest'ultimo dev'essere obbligatoriamente rispettato.

Articolo 6 – PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

L'assemblea costituisce interruzione dell'attività didattica.

L'assemblea è aperta a tutti gli studenti dell'istituto, o, nel caso di assemblee per corsi o classi parallele, a quelli a cui è rivolta, al Dirigente Scolastico o a un suo delegato, con diritto di parola, al Presidente del Consiglio di Istituto e a tutti i docenti.

Fatta eccezione per il Dirigente Scolastico o suo delegato e per i docenti eventualmente invitati, l'intervento sulle questioni dibattute in assemblea da parte di altri docenti dovrà essere espressamente autorizzato preferibilmente mediante votazione dall'assemblea stessa o dal Presidente.

Nessuno studente potrà abbandonare l'assemblea prima del suo termine, senza un apposito permesso giustificato.

L'assemblea dovrà avere una durata eguale a quella prevista nella richiesta avanzata al Dirigente scolastico. Tale durata è comprensiva del tempo necessario per eventuali spostamenti tra le sedi dell'istituto e il luogo ove si tiene l'assemblea.

Nel caso in cui l'assemblea sia sospesa dal Presidente o dal Dirigente Scolastico prima del suo naturale termine, gli studenti dovranno tornare in classe, per il regolare svolgimento dell'attività didattica.

Articolo 7 – DIFFUSIONE DEL SUDETTO REGOLAMENTO D'ASSEMBLEA

Tutti gli studenti sono invitati a prendere visione del presente regolamento.

Una copia del presente regolamento sarà consultabile sul sito della scuola.

Articolo 8 – NORME FINALI

Il presente regolamento d'assemblea ha efficacia immediata e permane vigente per ultrattività, qualora non sia modificato.

Qualunque studente o qualunque gruppo di studenti che convochi un'assemblea d'istituto può modificare il presente regolamento o presentarne uno nuovo. In tali casi il Consiglio d'Istituto deve prenderne nuovamente visione.